

SENATO ACCADEMICO

seduta straordinaria del 19 ottobre 2015

N° DELIBERE E OGGETTO	

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area Affari Generali e Legale Dirigente: Anna Maria Perta
RPA	Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari istituzionali: Dott. Carla Sfamurri
DELIBERAZIONE	DELIBERAZIONE SULLA PROPOSTA DI REVISIONE STATUTARIA
DATA	19 ottobre 2015

529/17817 DELIBERAZIONE SULLA PROPOSTA DI REVISIONE STATUTARIA

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

1. di approvare gli articoli da 1 a 46 sopraindicati;
2. di approvare la revisione complessiva dello Statuto nel testo allegato alla presente delibera, di cui fa parte integrante;
3. di dare mandato al Rettore per gli adempimenti successivi e conseguenti.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1

Principi Generali

1. L'Università degli Studi di Parma, di seguito denominata Università o Ateneo, è una comunità ad autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalità giuridica senza scopo di lucro. L'Università informa la propria attività ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, dei Trattati dell'Unione Europea, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e partecipa alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca di cui al Trattato U.E..
2. Fine dell'Università è concorrere allo sviluppo della società attraverso la promozione culturale e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarietà internazionale e della salvaguardia dell'ambiente. Persegue tale fine attraverso la promozione, l'elaborazione e la diffusione del sapere scientifico, l'istruzione superiore, la formazione, anche permanente, il dialogo con la società quale fattore di sviluppo economico-sociale mediante il trasferimento delle conoscenze sul territorio (Terza Missione). Ciò, garantendo il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento, dello studio, al servizio della società, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana. Alla realizzazione di questo fine partecipano a pieno titolo, studenti, docenti e personale tecnico e amministrativo e l'Università

può costituire organismi che promuovano un efficace collegamento con le realtà istituzionali, culturali, educative, sociali ed economiche del territorio.

3. L'Università opera ispirandosi a principi di responsabilità, promuovendo e valorizzando il merito, per favorire lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e all'interazione con altre culture. In conformità ai principi costituzionali, afferma il proprio carattere pluralistico e laica e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere etnico, ideologico, religioso, politico, economico, di genere, di orientamento sessuale e di età; assicura inoltre pari opportunità sotto ogni profilo. In particolare, l'Ateneo osserva il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità nell'accesso agli studi, nel reclutamento del personale e nelle progressioni di carriera nonché equilibrate rappresentanze di genere nelle candidature e negli Organi collegiali, così come in ogni altro aspetto della vita accademica. L'Ateneo si adopera, anche attraverso appositi strumenti e iniziative, a rafforzare la sensibilità ai temi e ai problemi delle pari opportunità al fine di generare una coscienza diffusa e condivisa fra tutti i membri della comunità universitaria.
4. L'Università ha autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale, negoziale, contabile, che esercita nell'ambito della legislazione vigente.
5. L'Università adotta, nel perseguimento delle sue finalità, il metodo della programmazione e della pianificazione, del coordinamento, della valutazione e della verifica delle proprie attività istituzionali, con particolare riferimento alla qualità della ricerca e della didattica, secondo criteri congrui con quelli utilizzati dalle agenzie di valutazione nazionali ed internazionali e, a tali fini, si dota di forme trasparenti di comunicazione che rendano edotti i propri referenti istituzionali, economici e sociali dei risultati delle proprie attività.
6. L'Università ispira la propria attività ai principi di efficienza, efficacia, trasparenza amministrativa, semplificazione, imparzialità, pubblicità, partecipazione, promozione del merito e di individuazione delle competenze e delle responsabilità di tutto il personale, garantendo l'accessibilità delle informazioni relative all'Ateneo anche attraverso le più moderne forme di comunicazione a diretto contatto con l'utenza e riconoscendo quale principio fondante, democratico – partecipativo, la trasparenza e l'ascolto, nei confronti di tutte le componenti della comunità accademica, nonché dei portatori di interesse.
L'Università adotta i principi di efficienza ed efficacia, favorendo i processi di semplificazione e dematerializzazione, attraverso l'utilizzo di quanto la tecnologia informatica può mettere a disposizione, sempre nel rispetto e della tutela degli utenti, al fine della riduzione dei tempi e delle spese legate alle varie attività della quotidiana vita dell'Ateneo.
7. L'Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuove e utilizza forme di cooperazione con altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati, in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento, nel rispetto della libertà dei singoli.
8. L'Università partecipa alla programmazione pluriennale della ricerca scientifica e tecnologica e al piano nazionale di sviluppo del sistema universitario. Concorre inoltre alla programmazione sanitaria regionale. Al fine di garantire un'appropriata formazione culturale e professionale ai propri studenti, essa incentiva rapporti di cooperazione, atti convenzionali, contratti e ogni forma di accordo con amministrazioni dello Stato, nonché con soggetti pubblici o privati.
9. L'Università di Parma profondamente radicata nella storia del suo territorio e capace di esprimere competenze ambientali, economiche, mediche, giuridiche, tecnologiche ed umanistiche di alto profilo, intende perseguire la sostenibilità dentro e fuori dall'Ateneo come missione propria fondamentale; ritenendo che l'adozione di politiche sociali, economiche ed ambientali sostenibili in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future sia oggi una necessità e anche un'opportunità in quanto generatrice di valori per la tutela e il rinnovamento del territorio. Al riguardo, l'Ateneo individua alcune azioni a titolo indicativo, di seguito elencate:
 - Diffusione del concetto di sostenibilità attraverso il rafforzamento della didattica e della ricerca;

- Promozione delle buone pratiche di sostenibilità all'interno e all'esterno dell'Ateneo attraverso specifici progetti;
 - Promozione della mobilità sostenibile;
 - Sostegno di un'alimentazione responsabile;
 - Appoggio alle attività degli studenti nel settore della sostenibilità e appoggio al volontariato di singoli o di gruppi;
 - Promozione del benessere, della salute e della sicurezza sul lavoro e incentivazione alle buone pratiche per la progettazione delle strutture universitarie.
10. L'Università, attraverso un Sistema di assicurazione della qualità e, avvalendosi delle analisi e degli indirizzi formulati dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, promuove azioni sistematiche per la valutazione e la verifica di tutte le proprie attività (didattica, ricerca, servizi per gli studenti e gestione amministrativa), individuando le opportune azioni correttive laddove non fossero raggiunti gli obiettivi attesi dalla programmazione e pianificazione, al fine di instaurare un processo di miglioramento continuo.

Art. 2

Ricerca Scientifica

1. L'Università, sede primaria di ricerca e di formazione scientifica e tecnologica, garantisce a professori e ricercatori libertà e autonomia.
2. L'Università garantisce alle persone preposte allo svolgimento dell'attività di ricerca, nel rispetto dei progetti e dei piani di ricerca elaborati dalle strutture, delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di tutti, l'accesso ai fondi destinati alla ricerca, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti necessari.
3. L'Università promuove e favorisce la collaborazione interna, multidisciplinare, interuniversitaria, internazionale e l'interscambio di studiosi di tutte le discipline con altre istituzioni culturali e scientifiche. L'Università promuove la fruizione, da parte di docenti interessati, di periodi di esclusiva attività di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari ed internazionali.
4. Nell'ambito della "Terza Missione", l'Università sostiene il trasferimento tecnologico e della conoscenza, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico-sociale tramite la conversione dei risultati della ricerca in conoscenze utili ai fini produttivi e per accrescere il benessere della società.
5. L'Università, pone in essere azioni di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca, al fine di conseguire il continuo miglioramento, valorizzarne i punti di forza, prevenirne e superarne eventuali criticità. Verifica di conseguenza la produttività delle attività di ricerca, il corretto utilizzo delle risorse e della loro gestione e, al contempo, si adopera per la massima e trasparente diffusione e fruibilità dei risultati verso la comunità scientifica e il pubblico in generale.

Art. 3

Didattica

1. L'Università organizza, coordina e svolge, nella tutela della libertà di insegnamento e nelle forme stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici delle singole strutture, le attività necessarie al conseguimento di tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale, favorendo l'insegnamento finalizzato a promuovere l'apprendimento critico, la motivazione all'approfondimento e alla ricerca, il confronto di idee. Persegue la qualità e l'efficacia della didattica attraverso lo stretto collegamento tra insegnamento e ricerca. Garantisce che l'efficacia dell'insegnamento venga verificata e valutata anche con il contributo degli studenti.
2. L'Università istituisce ed attiva Corsi di Studio ed altre iniziative didattiche previste dalla vigente normativa, utilizzando anche il supporto di finanziamenti derivanti da convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati nazionali e internazionali.
3. Il personale docente adempie ai compiti della didattica e della ricerca e partecipa agli organi collegiali di appartenenza. Nello svolgimento delle funzioni di docenza, il singolo è libero di scegliere i contenuti e i metodi del proprio insegnamento nel rispetto delle esigenze di coerenza

con l'ordinamento degli studi e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti Organi accademici.

4. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti e dei docenti.
5. L'Università può promuovere e organizzare corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Può infine promuovere e organizzare attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente. L'Università a tal fine può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati.
6. L'Università, nel rispetto della normativa vigente, può provvedere alla copertura degli insegnamenti di un Corso di Studio anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 4

Diritto allo Studio

1. L'Università, nella consapevolezza della centralità dello studente, promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione, promuovendo iniziative per favorire l'accesso all'istruzione superiore da parte degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.
2. L'Università assicura agli studenti condizioni idonee al conseguimento dei rispettivi titoli di studio, entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti.
3. L'Università organizza le attività di orientamento, tutorato, informazione e sostegno agli studenti, in modo da renderli attivamente partecipi del processo formativo e rendendo espliciti i criteri e le forme della valutazione della loro preparazione. L'attività di tutorato è compito istituzionale dei docenti.
4. L'Università provvede ad iniziative atte ad informare e assistere gli studenti in merito all'iscrizione agli studi, all'elaborazione dei piani di studio, all'iscrizione ai corsi post laurea e alla mobilità verso altri Atenei dell'Unione Europea.
5. L'Università pone in essere strumenti idonei a rendere gli studi universitari pienamente fruibili dagli studenti con disabilità, dagli studenti non a tempo pieno e dagli studenti impegnati in attività lavorative. In particolare predispone, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, strumenti e iniziative che agevolino la frequenza e lo studio degli studenti con disabilità.
6. L'Università, attraverso gli organi che presiedono all'attività didattica, promuove la costituzione di opportuni strumenti che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, abbiano il compito di valutare l'efficacia e la qualità della didattica.
7. L'Università, nell'ambito delle proprie finalità e delle risorse disponibili, promuove iniziative per l'inserimento lavorativo degli studenti che abbiano concluso il Corso di Studio.
8. L'Università può promuovere corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone le modalità di svolgimento e di riconoscimento nel Regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti didattici delle singole strutture didattiche.
9. L'Università promuove attività culturali, sportive e ricreative destinate agli studenti dell'Ateneo anche attraverso l'istituzione di servizi e strutture collettive, di intesa con Enti pubblici o privati e avvalendosi delle associazioni studentesche.
10. L'Università riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche.
11. L'Università attiva forme di iscrizione di studenti non impegnati a tempo pieno al fine di consentire loro di assolvere gli impegni necessari per conseguire il titolo di studio in un arco temporale superiore a quello ordinariamente previsto.
12. L'Università promuove, inoltre, l'eccellenza e il merito tra gli studenti iscritti, adottando, nei limiti delle risorse disponibili, opportuni strumenti, anche finanziari.
13. L'Università stabilisce il riconoscimento agli studenti di crediti formativi universitari nella quantità massima di 6 complessivamente, in favore di studenti che svolgano attività sportive, culturali o di volontariato riconosciute secondo specifiche modalità scritte in appositi regolamenti.

Art. 5

Internazionalizzazione

1. L'Università include l'internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali e riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e allo spazio europeo dell'istruzione e della formazione.
2. L'Università riconosce l'importanza del raccordo della propria azione con gli atti della politica dell'Unione Europea volti ad aumentare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione nell'Unione.
3. L'Università appoggia e favorisce la dimensione internazionale dei programmi di ricerca e formazione anche mediante la stipula di accordi con istituzioni europee ed extraeuropee al fine di promuovere la partecipazione a reti internazionali, di attivare titoli di studio multipli e congiunti, di incrementare l'accoglimento di studenti, ricercatori e docenti stranieri, di incentivare la mobilità dei propri studenti, del personale docente, tecnico e amministrativo, garantendo il riconoscimento delle attività svolte all'estero opportunamente certificate.
4. L'Università favorisce la realizzazione di attività di studio e di insegnamento in lingua straniera.
5. Nel rispetto dei propri principi istituzionali, l'Università riconosce l'importanza strategica della cooperazione internazionale allo sviluppo e ne favorisce la realizzazione, in linea con gli impegni etici e politici assunti dalla comunità internazionale. Nel riconoscere la diversità sociale e culturale fra i popoli, l'Università può promuovere la cooperazione internazionale, sostenendo la ricerca e la formazione in un'ottica di sviluppo umano sostenibile, anche attraverso partenariati bilaterali e multilaterali con organismi nazionali ed internazionali.

Art. 6

Diritto e dovere di informazione

1. L'Università ispira la propria attività al principio della trasparenza, della pubblicità e dell'informazione.
2. L'Università provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione, mediante strumenti idonei a facilitarne l'accesso e la fruizione, con modalità stabilite in apposito regolamento.
3. L'Università, anche per tali finalità, realizza un proprio sito informatico.

Art. 7

Interventi per il personale

1. L'Università promuove l'aggiornamento, la formazione permanente e la riqualificazione professionale del personale, anche attraverso l'organizzazione di corsi di aggiornamento, di preparazione, di perfezionamento.
2. L'Università istituisce a favore del personale servizi sociali, culturali, ricreativi, sportivi, per il tempo libero.

TITOLO II

ORGANI DI ATENEO

CAPO I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 8

Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni generali di indirizzo, di iniziativa, di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell'Ateneo.
Il Rettore:
 - 1.1. è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
 - 1.2. garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, di libertà della didattica e della ricerca, dei diritti del personale e degli studenti;
 - 1.3. garantisce l'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti;
 - 1.4. convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività e sovrintendendo alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;

- 1.5. conclude gli accordi in materia didattica, scientifica, amministrativa, culturale e ogni altro contratto o convenzione di sua competenza;
- 1.6. emana lo Statuto e i regolamenti di Ateneo, compresi quelli interni di ciascuna struttura;
- 1.7. propone il documento di programmazione triennale dell'Ateneo, come previsto dalle norme, anche tenendo conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
- 1.8. propone il bilancio di previsione annuale e triennale dell'Ateneo e il conto consuntivo;
- 1.9. adotta decreti, in casi di necessità e urgenza, per assumere provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica degli organi competenti, di norma, nella prima seduta utile;
- 1.10. propone il Direttore Generale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera n) della legge n. 240 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- 1.11. esercita le funzioni di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e ne cura lo svolgimento, limitatamente ai provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- 1.12. procede, con propri decreti, all'assunzione dei docenti, all'assunzione dei ricercatori a tempo determinato e ai passaggi di ruolo dei docenti in servizio; inoltre stipula contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010;
- 1.13. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dagli atti normativi dell'Ateneo, dalla legge e ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altro organo.
2. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane.
3. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro.
4. Dura in carica per un unico mandato di sei anni non rinnovabile.
5. L'elettorato passivo spetta ai professori che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.
6. L'ufficio di Rettore è incompatibile con qualsiasi altra carica accademica, fatta salva la presidenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
7. L'elettorato attivo per la elezione del Rettore è costituito da:
 - 7.1 i professori di ruolo;
 - 7.2 i ricercatori a tempo indeterminato;
 - 7.3 i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010;
 - 7.4 il personale tecnico e amministrativo, compresi i Dirigenti, i cui voti espressi sono calcolati nella misura del 15%;
 - 7.5 la rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e dottorato di ricerca nei Consigli di dipartimento, di cui all'art. 21, comma 22 dello Statuto.
8. Le elezioni del Rettore si svolgono nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato e vengono indette dal Decano.

Tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore la data prevista per le elezioni del Rettore sono presentate le candidature che debbono essere sottoscritte da almeno dieci componenti del corpo elettorale.

Ciascun candidato rende pubbliche le linee programmatiche che intende perseguire nel governo dell'Università.
9. Il Rettore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella successiva votazione a maggioranza assoluta dei votanti.
10. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggiore numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. In ognuna delle votazioni si procede comunque allo spoglio dei voti.

11. Il Rettore nomina con proprio decreto il Pro Rettore Vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché, in caso di cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. In tutti i suddetti casi, spettano al Pro Rettore Vicario i poteri, i diritti e gli obblighi del titolare della carica. In caso di cessazione anticipata dalla carica di Rettore, il Decano dei professori indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Rettore può nominare con proprio decreto, tra i docenti, uno o più Pro Rettori con deleghe specifiche.
12. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore può avvalersi di Delegati nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e i settori di competenza. I Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.
13. Il Rettore ha diritto a una limitazione dell'attività didattica, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del DPR 382/80. Tale diritto viene esercitato mediante comunicazione dell'opzione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 9

Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'organo collegiale di indirizzo politico e programmazione che opera per lo sviluppo dell'Ateneo, esercitando funzioni di coordinamento e formulando proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.
2. Il Senato Accademico, in particolare:
 - 2.1 formula proposte ed esprime pareri obbligatori per l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di Corsi o altre attività didattiche, nonché di sedi, dipartimenti e Scuole;
 - 2.2 approva il Regolamento Generale di Ateneo;
 - 2.3 approva, con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, nonché il Regolamento Didattico di Ateneo, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 39 del presente Statuto;
 - 2.4 approva, con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice etico dell'Ateneo;
 - 2.5 esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione, annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;
 - 2.6 esprime parere obbligatorio su tasse, contributi e borse di studio per gli studenti
 - 2.7 esprime parere obbligatorio sulla costituzione del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità;
 - 2.8 ha competenza, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, a proporre al corpo elettorale, secondo le modalità regolamentari, mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
 - 2.9 formula proposte e pareri obbligatori sul documento di programmazione triennale di Ateneo;
 - 2.10 approva le modifiche allo Statuto;
 - 2.11 designa i membri esterni del Consiglio di Amministrazione, proposti da apposita Commissione interna, composta da cinque membri, di cui fa parte il Rettore;
 - 2.12 nomina i componenti del Collegio di disciplina costituito ai sensi dell'art. 10 della legge 240/2010, previo parere del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.13 decide, su proposta del Rettore, sulle violazioni del Codice etico, qualora queste non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina.
3. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni previste dallo Statuto, dagli atti normativi dell'Ateneo e dalla legge.
4. Il Senato Accademico opera in configurazione ampia e secondo quanto disposto in materia di quorum dall'art. 18 del R.D. n. 674/1924. In particolare per la validità delle sedute deve essere prevista la maggioranza assoluta dei componenti. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali.
5. Il Senato Accademico è composto da 23 membri.
6. I componenti sono i seguenti:

- a) Il Rettore, che lo presiede;
 - b) I Direttori di dipartimento in numero compreso tra un minimo di 8 e un massimo di 10, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 7;
 - c) 2 rappresentanti dei professori di prima fascia, eletti dagli appartenenti alla fascia, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 7;
 - d) 2 rappresentanti dei professori di seconda fascia, eletti dagli appartenenti alla fascia, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 7;
 - e) 2 rappresentanti dei ricercatori, eletti dagli appartenenti alla categoria, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 7;
 - f) 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti da quest'ultimo;
 - g) 4 rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo di Parma, di cui 3 iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale e 1 iscritto ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università.
7. Qualora il numero dei dipartimenti sia compreso tra 8 e 10, tutti i Direttori di dipartimento entrano a far parte del Senato Accademico. Qualora il numero dei dipartimenti sia inferiore a 10 e pari o superiore a 8, ogni posto residuo rispetto alla numerosità massima di cui al comma 6 lettera b) è attribuito, nell'ordine, a incremento delle componenti di cui al comma 6, lettere c), d), e), f), partendo dalla lettera f) e a salire. Qualora il numero dei dipartimenti sia superiore a 10 o inferiore a 8, si provvede a ridefinire la composizione del Senato Accademico, mediante modifica dello Statuto.
8. Le rappresentanze dei docenti nel Senato Accademico devono garantire, nel rispetto paritario dei diversi ruoli (due ordinari, due associati e due ricercatori), le macro aree scientifico-disciplinari di Ateneo come di seguito indicate: Area medico – veterinaria 1 rappresentante; Area ingegneristica 1 rappresentante; Area alimenti e farmaco 1 rappresentante; Area umanistica 1 rappresentante; Area delle scienze 2 rappresentanti. Con apposito regolamento, si definiranno le procedure elettorali per l'individuazione delle rappresentanze.
9. I membri del Senato Accademico sono nominati con decreto del Rettore per quattro anni, esclusi i Direttori che ne fanno parte per il periodo corrispondente alla loro carica e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. La rappresentanza studentesca è nominata per un massimo di due anni rinnovabile per una sola volta.
10. L'elettorato attivo e passivo, per la rappresentanza studentesca, è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.
11. I membri del Senato Accademico decadono qualora non partecipino con continuità alle sedute, secondo modalità e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo e secondo le conseguenti modalità previste dal regolamento dell'Organo.
12. Alle sedute del Senato partecipano il Pro Rettore Vicario e il Direttore Generale senza diritto di voto.

Art. 10

Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che, in coerenza con le scelte programmatiche operate dal Senato Accademico, delibera e sovrintende in materia di gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Ateneo, fatti salvi i poteri di gestione attribuiti a singole strutture didattiche, di ricerca, di servizio.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
 - 2.1 svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale, della programmazione edilizia e del personale;
 - 2.2 vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

- 2.3 delibera, previo parere favorevole del Senato Accademico, l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, Scuole e dipartimenti e attribuisce i Corsi di Studio, le Scuole di Specializzazione e i Corsi di Dottorato a ciascun dipartimento;
- 2.4 adotta il Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità, l'attività gestionale e negoziale;
- 2.5 approva, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico, il bilancio di previsione, annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di Ateneo;
- 2.6 trasmette ai Ministeri competenti il bilancio di previsione annuale, triennale e il conto consuntivo;
- 2.7 conferisce, su proposta del Rettore, l'incarico di Direttore Generale;
- 2.8 concorda con il Direttore Generale, per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'azione amministrativa e ne verifica il conseguimento;
- 2.9 ha le competenze in materia disciplinare, relativamente ai docenti, contemplate dall'art. 10 della legge 240/2010;
- 2.10 approva le proposte di chiamata e di afferenza dei docenti avanzate dai dipartimenti;
- 2.11 esprime parere vincolante sul Codice etico;
- 2.12 delibera, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi: alle tasse e ai contributi per l'iscrizione ai Corsi di Studio e ad altre iniziative formative; alla concessione di esoneri e borse di studio gravanti sul bilancio; alle modalità di collaborazione degli studenti; alle attività di servizio;
- 2.13 delibera l'ammontare dell'indennità per il Rettore, i Pro Rettori, i Direttori di dipartimento, i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, il Nucleo di valutazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e per gli incaricati di attività istituzionali o comunque attinenti al funzionamento dell'Ateneo.
- 2.14 delibera sull'attribuzione del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori;
- 3. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dagli altri atti normativi dell'Ateneo, dalla legge.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione opera in configurazione ampia e secondo quanto disposto in materia di quorum dell'art. 18 del R.D. n. 674/1924. In particolare per la validità delle sedute deve essere prevista la maggioranza assoluta dei componenti. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali.
- 5. Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci membri:
 - a) il Rettore che lo presiede;
 - b) 2 componenti esterni designati dal Senato Accademico;
 - c) 2 rappresentanti degli studenti eletti nell'ambito della medesima componente;
 - d) 4 docenti interni all'Ateneo;
 - e) 1 componente del personale tecnico amministrativo.

Per la scelta dei componenti interni, docenti e personale tecnico amministrativo, il Senato Accademico, con propria deliberazione, emana un avviso pubblico per acquisire le candidature del personale docente e del personale tecnico amministrativo.

Il Senato Accademico verifica e attesta con specifica deliberazione, tra le candidature presentate, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lett. i) della legge 240/2010.

Si procede alla consultazione elettorale distinguendo gli elettorati nell'ambito del personale docente e di quello tecnico amministrativo.

Il Senato Accademico, nel rispetto dell'art. 2 comma 1 lettera l) della legge 240/2010, con motivata deliberazione designa, tra gli eletti, i componenti del Consiglio di Amministrazione, uno dei quali appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo, tenendo altresì conto, in modo ordinario, dell'apprezzamento riscontrato nella consultazione elettorale, del principio

della pari rappresentanza delle fasce docenti e del principio della pari rappresentanza delle aree culturali di appartenenza.

Al Consiglio di Amministrazione partecipano il Pro Rettore Vicario e il Direttore Generale senza diritto di voto.

6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. La componente studentesca dura in carica due anni. Il mandato delle componenti è rinnovabile per una sola volta, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. m) della legge 240/2010.
7. L'elettorato passivo, per la rappresentanza studentesca, è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.
8. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono qualora non partecipino con continuità alle sedute, secondo modalità e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo e secondo le conseguenti modalità previste dal regolamento dell'Organo.

CAPO II

ALTRI ORGANI DI ATENEO

Art. 11

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, ha la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.
2. Il Direttore Generale, in particolare:
 - 2.1. propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti delle strutture dell'Ateneo, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale;
 - 2.2. attribuisce ai Dirigenti gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni;
 - 2.3. definisce gli obiettivi che i Dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
 - 2.4. adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;
 - 2.5. adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate salvo quelli delegati ai Dirigenti e ad altre strutture amministrative;
 - 2.6. dirige, coordina e controlla l'attività dei Dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, proponendo l'adozione, nei confronti dei Dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 165/2001;
 - 2.7. richiede direttamente pareri agli organi consultivi anche esterni all'Ateneo e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
 - 2.8. svolge le attività di organizzazione, di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - 2.9. concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti.
 - 2.10. costituisce un organismo di consultazione volto a raccordare gli aspetti procedurali - gestionali tra le strutture dipartimentali e le articolazioni amministrative dell'Ateneo;
3. Per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'azione amministrativa vengono concordati dal Direttore Generale con il Consiglio di Amministrazione e il loro conseguimento sottoposto a verifica.
4. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
5. L'incarico di Direttore Generale, di durata triennale, è attribuito, su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, maturata nel settore pubblico o privato, anche internazionale. Con le medesime modalità l'incarico può essere rinnovato.
6. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

7. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, è previsto il collocamento in aspettativa, senza assegni, per tutta la durata del contratto.
8. Il Direttore Generale propone la nomina di un Vice con funzioni vicarie, indicandolo tra i Dirigenti in servizio presso l'Università. Il Vice Direttore Generale è nominato con decreto del Rettore, decade dall'incarico contemporaneamente alla scadenza dell'incarico del Direttore Generale.
9. Il Direttore Generale può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, per i motivi contenuti nel contratto individuale di lavoro e in particolare per il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o per inosservanza delle direttive imputabili al Direttore Generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 12

Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è l'organo dell'Università, costituito ai sensi dell'art. 1 della Legge 19.10.1999 n. 370, preposto alla valutazione delle attività di didattica, di ricerca e amministrative.
2. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è costituito dai seguenti nove componenti: due professori di ruolo dell'Ateneo, di cui uno coordinatore; cinque membri esterni di elevata qualificazione professionale anche nell'ambito della valutazione universitaria, i cui curricula sono resi pubblici nel sito informatico dell'Università; due studenti dell'Ateneo.
I componenti esterni sono nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico.
I rappresentanti della componente studentesca sono eletti dagli iscritti all'Ateneo.
3. Sono attribuite al Nucleo, in particolare:
 - la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti e studenti;
 - la funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, di cui all'art. 23, comma 1, della legge 240/2010;
 - le funzioni, in raccordo con l'attività dell'Anvur, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali;
 - le funzioni di monitoraggio e verifica degli adempimenti in materia di trasparenza.
4. Non possono far parte del Nucleo di valutazione: il Rettore, i Pro Rettori, i Delegati del Rettore, il Direttore Generale, i Dirigenti, i Direttori dei dipartimenti, i Presidenti delle Scuole, i Presidenti dei Corsi di Studio, i Direttori delle Scuole di specializzazione, i Presidenti dei Corsi di master, i Direttori delle Scuole di dottorato, i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
5. I componenti del Nucleo durano in carica quattro anni e non possono essere confermati consecutivamente per più di una volta. Il mandato della componente studentesca è biennale, rinnovabile per una sola volta.
6. Il Nucleo di valutazione è nominato con decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
7. L'elettorato passivo, per la rappresentanza studentesca, è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.
8. La scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra i generi.

Art.13

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile, finanziaria, amministrativa e patrimoniale secondo le disposizioni di legge vigenti e le norme del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il Collegio, in particolare:

- a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
 - b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;
 - c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;
 - d) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - e) svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Università, sia collegialmente sia mediante incarichi individuali affidati dal presidente ai componenti del Collegio;
 - f) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di legge;
 - g) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa vigente.
3. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:
 - uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;
 - uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - uno effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca .
 4. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.
 5. Non possono essere componenti del Collegio i dipendenti dell'Università e i componenti del Consiglio di Amministrazione.
 6. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati con decreto del Rettore e restano in carica per quattro anni, rinnovabili una sola volta.

TITOLO III ORGANISMI DI ATENEO

Art. 14

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organismo di autonoma e coordinata partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo e alle azioni per il raggiungimento dei fini istituzionali ed esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo.
2. Il Consiglio degli studenti:
 - 2.1 esprime pareri obbligatori nei casi previsti dallo Statuto e può avanzare proposte sui regolamenti dell'Ateneo per la parte che concerne la didattica e i servizi agli studenti, sulla determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti, sulle misure attuative del diritto allo studio, sull'organizzazione dei servizi erogati agli studenti, sulle norme regolamentari per la elezione delle rappresentanze studentesche; può, inoltre, avanzare proposte sulle modifiche dello Statuto;
 - 2.2 può avanzare proposte su argomenti inerenti al diritto allo studio al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;
 - 2.3 esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto e dagli altri atti normativi dell'Ateneo.
3. Il Consiglio degli studenti è composto dagli studenti presenti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di valutazione, Comitato per lo sport universitario, dagli studenti dell'Ateneo presenti nelle rappresentanze a livello regionale e nazionale, da quindici rappresentanti degli studenti secondo raggruppamenti di area definiti da regolamento ed eletti dalla componente studentesca.
4. Con apposito regolamento, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio degli studenti, vengono fissati i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio. Il regolamento è emanato dal Rettore.
5. Il Consiglio degli studenti redige alla fine di ogni anno accademico una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti che viene trasmessa al Rettore, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico.

6. I membri del Consiglio degli studenti durano in carica due anni.

Art. 15

Consiglio del personale tecnico amministrativo

1. E' istituito il Consiglio del personale tecnico amministrativo con funzioni di carattere propositivo e consultivo. E' nominato con decreto del Rettore e si compone di venti membri eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Il Consiglio, in particolare, esprime pareri, osservazioni e formula proposte su specifiche problematiche concernenti le attività tecniche e amministrative, nonché sui regolamenti nelle parti che riguardano il personale tecnico e amministrativo.

Art. 16

Presidio della Qualità

1. Il Presidio della Qualità organizza, monitora, e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità. Assolve inoltre un ruolo di consulenza verso gli organi di governo per lo sviluppo e l'implementazione di politiche di miglioramento della qualità delle attività formative e di ricerca. Il Presidio supporta i corsi di studio e i loro referenti, e i Direttori di dipartimento per le attività comuni di monitoraggio della qualità della formazione e della ricerca, e per le attività di implementazione di interventi per il miglioramento della qualità della formazione e della ricerca.
2. Nell'ambito delle attività formative, il Presidio della qualità:
 - a) organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali dei corsi di studio (SUA-CdS) di ciascun corso di studio dell'Ateneo;
 - b) sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato;
 - c) monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, mantenendone l'anonimato;
 - d) regola e verifica le attività periodiche di riesame dei corsi di studio;
 - e) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio per i corsi di studio e i loro referenti, per lo sviluppo e l'implementazione di interventi di miglioramento delle attività formative;
 - f) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;
 - g) assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche.
3. Nell'ambito delle attività di Ricerca, il Presidio della Qualità:
 - a) verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali della ricerca dipartimentale (SUA-RD) di ciascun dipartimento;
 - b) sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato;
 - c) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio per i dipartimenti, per lo sviluppo di interventi di miglioramento delle attività di ricerca;
 - d) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento, e le loro effettive conseguenze;
 - e) assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione.
4. Il Presidio della Qualità è costituito dai seguenti componenti, nominati dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, tra persone in grado di garantire le necessarie competenze tecniche - atte a soddisfare i previsti processi di assicurazione della qualità : sei docenti di ruolo dell'Ateneo con competenze, adeguata preparazione, esperienza ed attitudine maturate anche in organismi analoghi in materia di qualità; un dirigente dell'Ateneo con conoscenze nel settore della valutazione; due rappresentanti degli studenti segnalati dal Consiglio degli studenti; un rappresentante del personale tecnico-amministrativo segnalato dagli eletti nel Senato Accademico.
5. Il Presidio di Qualità è coordinato da un professore di ruolo dell'Ateneo nominato al suo interno dal Rettore con proprio decreto.

6. Il Coordinatore rappresenta il Presidio di Qualità e ne dirige i lavori, interagisce sia con la Governance dell'Ateneo, sia con l'ANVUR, il MIUR e le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) e con gli altri organismi pubblici e privati interessati al sistema di Assicurazione Qualità.
7. Il Coordinatore, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal decano della componente accademica nel Presidio.
8. I membri del Presidio di Qualità non possono essere, contemporaneamente al loro mandato, componenti a qualsiasi titolo del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
9. La scelta dei componenti del Presidio della qualità avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra i generi.

Art. 17

Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) esercita compiti di tutela e promozione della dignità della persona nel contesto lavorativo e di garanzia e miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro. A tal fine promuove le pari opportunità mediante misure volte a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione o di violenza morale o psichica per i lavoratori, e per gli studenti, in particolare quelle connesse al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla religione, alle convinzioni personali e politiche, alle condizioni di disabilità, all'età.
2. Il Comitato suggerisce le opportune iniziative per la rimozione di tali fattori discriminanti, promuovendo attività di informazione e formazione finalizzate a costruire, all'interno dell'Università, un clima culturale garante dei principi e dei valori delle pari opportunità. Favorendo il rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo, contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni. A tale fine il Comitato è consultato sui temi di propria pertinenza e a tali fini il Comitato può presentare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione documenti e proposte in materia.
3. Il Comitato opera in stretta collaborazione con il/la Consigliere/a di fiducia e, secondo necessità, con i/le Consiglieri/e di parità del territorio di riferimento, con il/la Consigliere/a nazionale di parità nonché con gli organismi identificati dalle linee guida sulle modalità di funzionamento del Comitato.
4. Il CUG è formato da 6 componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. 165/2001 e da 6 componenti rappresentanti dell'Amministrazione designati dal senato accademico e da altrettanti supplenti in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi e un'adeguata presenza di personale docente e di personale tecnico-amministrativo. I componenti designati dalle organizzazioni sindacali e dal Senato accademico devono essere in possesso di un curriculum contenente i requisiti di professionalità, esperienza e attitudine necessari a far parte del comitato. Nel designare tali componenti, le organizzazioni sindacali e il Senato accademico sono tenuti a rispettare, oltre alla presenza paritaria di entrambi i generi, l'articolazione del personale dell'Università in regime di diritto pubblico e contrattualizzato, indicando almeno un/a rappresentante dei/le docenti e uno/a dei/delle ricercatori/trici dell'Ateneo.
5. Il Presidente del Comitato è designato nell'ambito dello stesso dal Rettore su proposta del Comitato.
6. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.
7. Il Comitato propone al Rettore, tra persone esterne all'Università, la nomina del/la Consigliere/a di fiducia il cui incarico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta.
8. Le modalità di funzionamento del Comitato e quelle dello svolgimento delle attività del/la Consigliere/a di fiducia sono definite da apposito regolamento.

Art. 18

Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi nonché ai programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive, esercita tutte le competenze previste dalla normativa vigente.
2. Il Comitato per lo sport è composto da:
 - il Rettore o suo Delegato con funzioni di Presidente;
 - due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti;
 - due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti all'Ateneo;
 - il Direttore Generale o suo delegato con funzioni di segretario.
3. Le modalità di funzionamento del Comitato per lo sport sono definite da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti.
4. La gestione degli impianti sportivi e l'organizzazione delle attività sportive possono essere affidati in tutto o in parte ad enti e centri pubblici o privati mediante convenzioni, nel rispetto degli indirizzi predisposti dal Comitato per lo sport universitario.
5. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono finanziate con fondi appositamente stanziati dal Ministero competente secondo la normativa vigente, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

Art. 19

Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed esprime parere conclusivo come disposto dall'art. 10 della legge 240/2010, salvo che per i procedimenti disciplinari cui fa seguito un provvedimento non superiore alla censura, per i quali sussiste la competenza del Rettore.
2. I componenti ed il Presidente sono nominati con decreto del Rettore su delibera del Senato Accademico.
3. Il Collegio è unico, articolato in tre sezioni, e costituito da docenti in regime di impegno a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il Presidente è un professore di prima fascia.
La prima sezione opera nei confronti dei professori di prima fascia ed è costituita dal Presidente e da due professori di prima fascia. Un ulteriore professore di prima fascia è nominato con funzioni di supplente.
La seconda sezione opera nei confronti dei professori di seconda fascia ed è costituita dal Presidente e da due professori di seconda fascia. Un ulteriore professore di seconda fascia è nominato con funzioni di supplente.
La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed è costituita dal Presidente e da due ricercatori. Un ulteriore ricercatore è nominato con funzioni di supplente.
Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a fasce diverse sarà competente la sezione che assicuri il rispetto del principio del giudizio tra pari.
4. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite da apposito regolamento interno.

TITOLO IV

STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO DELL'UNIVERSITA'

CAPO I

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 20

Strutture Didattiche

1. Sono strutture didattiche dell'Università: i dipartimenti, le strutture di raccordo denominate Scuole, i Corsi di Studio previsti dall'Ordinamento vigente e rappresentati dai corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, corsi per master universitario e corsi di perfezionamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, può istituire, attivare o sopprimere corsi.

3. L'elenco delle strutture didattiche è contenuto nel Regolamento didattico di Ateneo nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla legge 240/2010. Lo stesso regolamento disciplina gli ordinamenti degli studi.

Art. 21

Dipartimenti

1. Il dipartimento è la struttura che raggruppa e organizza aggregazioni di settori di ricerca omogenei per fine e/o per metodo. Il dipartimento coordina e sostiene l'attività di ricerca e ne cura la correlata espressione nella didattica.
2. Al dipartimento sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
3. Il dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei singoli afferenti e il loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
4. Al dipartimento è attribuita autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale secondo le norme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo e nel rispetto del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e del principio del bilancio unico di Ateneo, di cui alla legge n. 240/2010.
5. L'organizzazione del dipartimento è espressione dell'autonomia universitaria e risponde primariamente alle esigenze della ricerca e della didattica. Le procedure di attivazione e disattivazione del dipartimento sono disciplinate nel Regolamento Generale di Ateneo.
6. La numerosità dei docenti in ciascun dipartimento è pari ad almeno 40. In caso di riduzione del numero delle afferenze al di sotto di tale soglia per più di un anno solare consecutivo, il dipartimento viene sciolto dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
7. Ciascun docente deve afferire ad un solo dipartimento.
I docenti possono inoltrare domanda di afferenza ad altri dipartimenti.
La richiesta di afferenza viene avanzata dal docente al dipartimento che delibera con voto favorevole: della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per l'afferenza dei professori di prima fascia; della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per l'afferenza dei professori di seconda fascia; della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato per l'afferenza dei ricercatori.
La delibera di accoglimento della proposta di afferenza viene trasmessa per approvazione al Consiglio di Amministrazione.
Nell'ipotesi in cui un docente non proponga richiesta di afferenza ad alcun dipartimento, la sua afferenza viene determinata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, sulla base dell'identità scientifica, culturale o metodologica, in relazione al settore scientifico disciplinare di appartenenza del docente.
Contro le suddette deliberazioni è ammesso ricorso al Rettore entro trenta giorni.
8. A ciascun dipartimento, con provvedimento del Direttore Generale, afferisce il personale tecnico e amministrativo funzionale allo svolgimento dei compiti istituzionali del dipartimento e un responsabile amministrativo-gestionale individuato tra il personale tecnico e amministrativo, con adeguato inquadramento nel comparto università.
9. Il dipartimento può costituire delle Unità, corrispondenti a particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di ricerca. I docenti che vi afferiscono per affinità culturali, disciplinari e scientifiche, eleggono, al loro interno, un coordinatore. Le eventuali Unità sono organizzate secondo le modalità definite dal Regolamento del dipartimento e il loro numero effettivo, previsto nel medesimo Regolamento, deve essere modulato sulla numerosità complessiva dei docenti del dipartimento.
10. Sono organi del dipartimento: il Direttore, il Consiglio e la Giunta.
11. Il Direttore ha la rappresentanza del dipartimento, ha funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del medesimo ed è responsabile del suo funzionamento, nonché della sua gestione e organizzazione. E' responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali, sovrintende all'attività di ricerca, curandone la valutazione e alla ripartizione dei compiti didattici tra professori e ricercatori del dipartimento,

secondo le linee di indirizzo di ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione delle delibere adottate, tiene i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Per motivi di urgenza assume, con proprio decreto, gli atti di competenza del consiglio e della giunta quando non sia possibile una tempestiva convocazione sottoponendo tali atti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi non oltre 30 giorni utili dall'emanazione del decreto.

12. Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio di dipartimento. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza votazione. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore sono dettagliate nel regolamento organizzativo del dipartimento.
13. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.
14. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.
15. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.
16. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni solari e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere il terzo mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno.
17. Qualora il Direttore cessi per qualsiasi motivo, le elezioni debbono essere indette per lo scorcio del mandato in corso.
18. Il Direttore designa fra i professori del dipartimento un Vice Direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza nonché, ai soli fini amministrativo-contabili, in caso di cessazione anticipata dall'ufficio del Direttore, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il Vice Direttore è nominato con decreto del Rettore e rimane in carica per la durata del mandato del Direttore. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore può avvalersi di Delegati con deleghe specifiche nominati con proprio provvedimento nel quale sono previsti i compiti e gli ambiti di competenza. I delegati rispondono direttamente al Direttore del loro operato relativamente ai compiti a loro attribuiti.
19. Il Direttore è coadiuvato dal responsabile amministrativo-gestionale di dipartimento, che provvede agli adempimenti di carattere amministrativo-contabile.
20. Per quanto riguarda l'attività didattica il Direttore è coadiuvato dalla Commissione didattica di dipartimento la cui composizione è definita dal Regolamento di dipartimento. In questa attività il Direttore è altresì coadiuvato da un delegato referente per la didattica del dipartimento.
21. Il Consiglio delibera la programmazione e la gestione delle attività del dipartimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le competenze e le modalità di funzionamento del Consiglio sono disciplinate da apposito Regolamento quadro di Ateneo per il funzionamento dei dipartimenti, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente.
22. Fanno parte del Consiglio: i docenti; una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo in misura pari al 10% della componente, con un minimo di tre; il responsabile amministrativo-gestionale di dipartimento che funge anche da segretario del Consiglio; una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca operanti presso il dipartimento e degli iscritti alle scuole di specializzazione di competenza del dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento di dipartimento; una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e dottorato di ricerca di competenza del dipartimento, per un numero complessivo, per tutti i dipartimenti dell'Ateneo, pari a ottanta membri ripartiti tra i vari dipartimenti con provvedimento

del Senato Accademico. I componenti eletti del Consiglio durano in carica tre anni solari ad esclusione delle rappresentanze studentesche che durano in carica due anni. I componenti eletti non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta.

23. Per le deliberazioni aventi per oggetto chiamate e afferenze, il Consiglio di dipartimento opera in configurazioni ristrette.
24. La Giunta di dipartimento coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative su tutte le questioni e le materie che non siano di competenza esclusiva del consiglio di dipartimento. Le competenze e le modalità di funzionamento della giunta sono disciplinate da apposito Regolamento quadro di Ateneo per il funzionamento dei dipartimenti, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente.
25. Fanno parte della Giunta: il Direttore di dipartimento, che la presiede; i Coordinatori delle Unità; cinque rappresentanti di cui: un professore ordinario; un professore associato; un ricercatore; un'unità di personale tecnico-amministrativo, nonché uno tra gli studenti eletti nel Consiglio di dipartimento e il responsabile amministrativo-gestionale, che funge anche da segretario. I delegati del Direttore e il Vice Direttore partecipano ai lavori della giunta senza diritto di voto. La Giunta dura in carica tre anni solari. La componente studentesca dura in carica due anni. I componenti eletti non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta. Le modalità di elezione delle rappresentanze sono definite dal regolamento di dipartimento.
26. Il dipartimento esercita le attribuzioni che sono ad esso demandate dallo Statuto nonché dagli altri atti normativi dell'Ateneo, dalla legge e delibera il proprio regolamento secondo le procedure previste dal Regolamento generale di Ateneo.
27. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. c) ed f) della legge n. 240/2010 ulteriori specificazioni per le strutture che assumono anche funzioni assistenziali sono riportate all'articolo 37 del presente Statuto.
28. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia agli altri atti normativi dell'Ateneo e all'ordinamento vigente.

Art. 22

Consiglio di Corso di Studio

1. Per ogni Corso di Laurea e Laurea Magistrale è costituito un Consiglio di Corso di Studio. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del dipartimento, previo parere della Commissione paritetica docenti studenti e del Senato Accademico, può unificare più Consigli di Corso di Studio secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. I compiti dei Consigli di Corso di Studio sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.
3. Il Consiglio di Corso di Studio è costituito dai professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al corso e dai ricercatori che svolgono attività didattica di supporto per un insegnamento afferente al Corso, nonché da una rappresentanza degli studenti pari al 20% degli altri componenti.
4. Con apposito regolamento verranno stabilite le modalità di elezione del Presidente nonché dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato dura due anni.
5. Ogni Consiglio di Corso di Studio elegge nel suo seno, tra i docenti, un Presidente.
6. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che, prima della data di collocamento a riposo, assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
7. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste da apposito regolamento e ha la vigilanza sulle attività del Corso di Studio.
8. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, il suo mandato dura tre anni solari e non può essere rinnovato più di una volta.

Art. 23

Scuole

1. Le strutture di raccordo, denominate Scuole, possono essere istituite tra dipartimenti raggruppati a fini didattici in relazione a criteri di affinità e/o di complementarità disciplinare ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. c) e d) della legge 240/2010.
2. Le Scuole hanno funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta ai dipartimenti di attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio e di gestione dei servizi comuni.

3. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, la Scuola assume i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con l'amministrazione regionale, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e ricerca.
4. Ogni Scuola ha un organo deliberante, denominato Consiglio della Scuola composto da:
 - I Direttori dei dipartimenti raggruppati nella struttura o loro delegati.
 - I Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale coordinati dalla struttura. Nel caso in cui questi siano numericamente superiori al 10% dei componenti i Consigli dei dipartimenti, si procederà alla elezione di una rappresentanza dei Presidenti pari a detto 10% da parte dell'insieme dei componenti dei Consigli dei dipartimenti interessati.
 - Una rappresentanza elettiva degli studenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, in misura pari al 20% del numero complessivo dei componenti l'organo.
5. Il Consiglio della Scuola elegge, al proprio interno, il Presidente tra i professori ordinari ed è nominato con decreto del Rettore. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che, prima della data di collocamento a riposo, assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
6. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza votazione.
7. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Presidente sono contenute nel Regolamento organizzativo della Scuola. Il Presidente dura in carica tre anni solari e la carica è rinnovabile per una sola volta.
8. In caso di cessazione anticipata dalla carica le elezioni sono indette dal Decano per lo scorcio dell'anno nel quale si è verificata la cessazione e per il successivo mandato pieno.
9. La partecipazione al Consiglio della Scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborso spese.
10. Il Regolamento organizzativo della Scuola stabilisce le norme relative al funzionamento del Consiglio per quanto non regolato dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento didattico di Ateneo.
11. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. c) ed f) della legge n. 240/2010 ulteriori specificazioni per le strutture che assumono anche funzioni assistenziali sono riportate all'articolo 37 del presente Statuto.

Art. 24

Commissione paritetica docenti studenti

1. In ciascun dipartimento ovvero, quando esistente, in ciascuna Scuola, è istituita, senza maggiori oneri a carico dell'Ateneo una Commissione paritetica docenti studenti.
2. La Commissione ha i seguenti compiti: attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione e soppressione dei Corsi di Studio.
3. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione può formulare pareri e proposte alle strutture interessate.
4. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spesa.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda ad apposito Regolamento di Ateneo.

Art. 25

Corsi di dottorato di ricerca

1. Il dottorato di ricerca costituisce il terzo livello della formazione universitaria.
I Corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della normativa vigente, possono essere istituiti dall'Università, da Consorzi tra Università e tra Università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione.

2. L'Università istituisce e organizza i Corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento anche attraverso l'attivazione di Scuole di dottorato.

Art. 26

Corsi di Specializzazione

1. I Corsi di Specializzazione sono istituiti, attivati e soppressi dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta dei dipartimenti interessati.
2. L'organizzazione e l'attività didattica dei Corsi di Specializzazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 27

Master universitari e altre attività didattiche

1. I Corsi di Perfezionamento e di Alta Formazione per Master universitari e le altre attività didattiche sono istituiti e attivati, su proposta del dipartimento, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. Tali attività sono svolte con autonomia didattica, nei limiti della normativa vigente e con le modalità stabilite nel provvedimento di attivazione.

CAPO II

CENTRI

Art. 28

Centri Universitari

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, può deliberare la istituzione di Centri universitari, secondo le seguenti tipologie:
 - a) Centri interdipartimentali, di ricerca o di servizi, di cui al D.P.R. n. 382/80, finalizzati a svolgere attività di ricerca di rilevante impegno su progetti permanenti o temporanei che coinvolgano più dipartimenti dell'Università;
 - b) Centri di servizio deputati a funzioni specialistiche per l'Ateneo e/o le sue strutture;
 - c) Centri di ricerca e clinici che possono svolgere funzioni assistenziali;
 - d) Centri di studio e di ricerca sovvenzionati, finalizzati a svolgere attività di ricerca e studio su specifiche tematiche, che fruiscono di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati mediante convenzione;
 - e) Centri in cui sono coinvolti enti pubblici e privati, con i quali possono essere esplicate attività e servizi.
2. L'organizzazione, il funzionamento e le relative risorse, nonché i livelli di autonomia amministrativo-contabile sono disciplinati da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 29

Centri Interuniversitari

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, su proposta del Senato Accademico, la istituzione di (o la adesione a) Centri di ricerca o Centri di servizi, quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università tramite la stipula di apposite convenzioni.
2. Le modalità per la costituzione dei (o la adesione a) Centri Interuniversitari sono quelle previste dalla normativa vigente e riportate nel Regolamento generale di Ateneo.

CAPO III

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO, MUSEI E ARCHIVI

Art. 30

Sistema Bibliotecario di Ateneo, Musei e Archivi

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato delle strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio

bibliografico e documentale, anche mediante l'integrazione con il Sistema Bibliotecario Nazionale e altre iniziative di interesse nazionale e internazionale.

2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo promuove e realizza l'accesso alle informazioni e ai documenti mediante la predisposizione di servizi miranti a recepire le esigenze informative dell'utenza e a soddisfarle anche in collaborazione con altre istituzioni e sistemi nazionali e internazionali.
3. Il Sistema museale e archivistico dell'Ateneo è costituito dall'insieme delle strutture responsabili dell'acquisizione, della conservazione, della valorizzazione e della fruizione degli archivi, delle raccolte artistiche, naturalistiche e scientifiche.
4. L'Università organizza le sue raccolte museali e naturalistiche a fini di studio, ricerca e diffusione culturale e partecipa al sistema museale nazionale e internazionale.
5. L'organizzazione e il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo e del Sistema museale e archivistico sono disciplinati da regolamenti approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 31

Organizzazione

L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo è basata su un costante orientamento al servizio per la didattica, per la ricerca e per le attività svolte per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società (*terza missione*).

L'organizzazione amministrativa adotta criteri per la piena valorizzazione delle professionalità di tutti i dipendenti e il loro continuo sviluppo professionale.

L'orientamento al servizio si traduce:

- in una capacità di ascolto delle varie istanze;
- nella progettazione e realizzazione di modalità innovative di erogazione di attività e servizi;
- in un monitoraggio annuale della organizzazione per renderla aderente alle nuove esigenze traendo insegnamento dalle criticità riscontrate.

Linee generali di organizzazione degli uffici definiscono i criteri generali dell'organizzazione dell'Ateneo, nel rispetto dei principi trasparenza, efficacia ed efficienza, promozione del merito, del benessere organizzativo e dello sviluppo delle competenze individuali e di gruppo del personale.

L'organizzazione amministrativa le attività e il funzionamento dei servizi si uniformano al principio di distinzione fra indirizzo politico amministrativo e gestione, secondo le discipline dettate dalla legge.

Art. 32

Dirigenti

I dirigenti sono, di norma, preposti alle strutture organizzative di vertice che presiedono la gestione di macro processi; con l'obiettivo di garantire qualità ed efficienza nelle attività svolte, curano, oltre l'attuazione degli obiettivi assegnati dal Direttore Generale, i programmi e i progetti necessari per la realizzazione di servizi idonei alle strategie dell'Ateneo, assumendo le responsabilità ivi connesse.

Le funzioni e gli incarichi sono attribuite dal Direttore Generale nei limiti di legge, al fine di favorire il coordinamento e la funzionalità dell'organizzazione.

Ai dirigenti, nell'ambito delle direttive impartite dal Direttore Generale, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Essi sono responsabili dell'attività amministrativa delle strutture dirette, della gestione e dei relativi risultati, esercitando in particolare i seguenti compiti e poteri:

- a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore Generale;
- b) curano l'attuazione e gestione dei programmi e dei progetti assegnati dal Direttore Generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi;
- c) dirigono, coordinano e controllano l'attività delle strutture dell'organizzazione di cui sono responsabili e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi;

- d) concorrono alla formulazione delle proposte da parte del Direttore Generale finalizzate all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari al raggiungimento dei risultati;
 - e) provvedono alla gestione del personale assegnato, favorendo tutti i processi di crescita professionale e valorizzazione delle competenze;
 - f) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;
 - g) provvedono alla gestione delle risorse finanziarie in una logica di programmazione e controllo di gestione;
 - h) effettuano sistematiche valutazioni sulle attività, sulle risorse impiegate e sul personale, così come indicato dai regolamenti dell'Ateneo, sui livelli di qualità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa diretta;
 - i) svolgono tutti i compiti ad essi affidati e/o delegati dal Direttore Generale.
- I dirigenti che, a norma del vigente CCNL, svolgono attività professionale, per la quale è richiesta l'iscrizione in albi professionali, cumulano la duplice qualità di dipendenti e di professionisti, in quanto sottoposti alla relativa legge professionale, anche sotto il profilo disciplinare.

TITOLO VI AUTONOMIA FINANZIARIA, CONTABILE, GESTIONALE E NEGOZIALE

Art. 33

Disposizioni generali

1. L'Università ha piena autonomia finanziaria, contabile e gestionale nel rispetto della legislazione vigente, in quanto compatibile con la peculiarità dell'ordinamento universitario.
2. Le entrate dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri Enti pubblici e privati, da tasse e da contributi stabiliti nell'ambito della legislazione vigente che si applica all'Università, da forme autonome di finanziamento quali erogazioni di Enti pubblici e privati, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni.
3. L'Università ha piena autonomia negoziale che esercita per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto della legislazione vigente, in quanto compatibile con la peculiarità dell'ordinamento universitario.
4. L'Università può porre in essere ogni atto negoziale, ivi compresi atti di costituzione, di adesione a società e altre forme associative e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali in Italia e all'estero, per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca e in ogni caso utili per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
5. L'eventuale avanzo di amministrazione viene destinato per le finalità dell'Ente di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Art. 34

Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, l'attività gestionale e negoziale

1. I criteri della autonomia amministrativa, finanziaria, gestionale e negoziale dell'Università sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilità.
2. Il regolamento di cui al comma precedente è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico ed è emanato dal Rettore con proprio decreto.

TITOLO VII RAPPORTI CON ALTRE FORMAZIONI SOCIALI

Art. 35

Rapporti con altre Formazioni Sociali

1. L'Università, in conformità ai principi generali del presente Statuto, considera fra i propri compiti lo sviluppo delle relazioni con le altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attività didattica.

2. L'Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con Enti e imprese locali, regionali, nazionali e internazionali. A tal fine può stipulare apposite convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione di borse di studio, nonché l'attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento.
3. L'Università può utilizzare specialisti e professionisti di alta qualificazione ai quali affidare per contratto attività didattiche per gli insegnamenti previsti nei Corsi di Studio. Le modalità di utilizzo e i criteri di selezione sono disciplinati da apposito regolamento.
4. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati da apposito regolamento.
5. L'Università può partecipare con il proprio personale e le proprie strutture, ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale, anche con le relative prestazioni d'opera, per conto di Enti pubblici e privati. Le responsabilità del personale nella conduzione delle attività suddette e la definizione della ripartizione dei proventi sono disciplinate da apposito regolamento.
6. L'Università può stipulare accordi di collaborazione con altri Enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività istituzionali di interesse comune ivi comprese attività editoriali.
7. L'Università collabora con amministrazioni pubbliche ed Enti territoriali, al fine di conseguire obiettivi di comune interesse nell'ambito della formazione, della ricerca, dei servizi agli studenti e del diritto allo studio.

Art. 36

Costituzione e partecipazione a organismi e forme associative

1. L'Università, per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica, alla ricerca, alla formazione o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nonché al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, può costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
2. L'Università, ai medesimi fini, può promuovere, partecipare o aderire a enti, società, fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato.
3. Le iniziative di cui ai commi precedenti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
4. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
 - 4.1. livello di eccellenza dell'attività svolta;
 - 4.2. disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative sufficienti;
 - 4.3. destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche, riservandone una quota al finanziamento della ricerca di base;
 - 4.4. espressa previsione di forme di tutela degli interessi dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
 - 4.5. limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
 - 4.6. i rappresentanti dell'Università negli organi delle società o delle altre forme associative costituite ai sensi del presente articolo sono nominati con decreto del Rettore. Sono tenuti a trasmettere annualmente al Rettore una relazione sull'attività svolta.
5. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti e con oneri a carico del comodatario.
6. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il corrispettivo della licenza onerosa del marchio costituisce forma autonoma di autofinanziamento di cui all'art. 7, comma 1 lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168.
7. E' istituito un apposito elenco, aggiornato periodicamente e reso accessibile per la consultazione, indicante gli organismi partecipati dall'Ateneo e i rappresentanti dallo stesso designati.

Art. 37

Rapporti con il Sistema Sanitario

- 1 L'Università, nel rispetto dei propri fini istituzionali di didattica, alta formazione e ricerca, concorre alla tutela e alla promozione della salute dell'individuo e della collettività, instaurando rapporti ispirati al principio della leale e fattiva collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, i Servizi Sanitari Regionali e le strutture private accreditate che operano nel campo della salute. Tale collaborazione si attua tramite i dipartimenti universitari di area medica e altre eventuali strutture didattiche o dipartimentali interessate, attraverso accordi, convenzioni e protocolli che assicurino la più ampia e completa formazione degli studenti nei Corsi di Studio, senza che vengano pregiudicati in alcun modo i doveri didattici e di ricerca del personale universitario che opera nell'area della sanità.
Detta organizzazione si occupa della elaborazione, proposta ed attuazione di progetti formativi coerenti con la missione dell'Ateneo e delle Aziende Sanitarie ad essa correlate, ed è coinvolta nelle attività assistenziali assumendo compiti e responsabilità nei confronti del Sistema Sanitario.
- 2 Nell'ambito dei rapporti istituzionali con il Sistema Sanitario, un direttore di dipartimento di area medico-chirurgica assume i compiti previsti per il Preside dal DLgs 517/1999, dalla L.R. della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004, dalle delibere di Giunta della Regione Emilia Romagna relative, dai protocolli di intesa tra Regione Emilia Romagna e Università della Regione, nonché da quanto previsto dagli Accordi Attuativi Locali tra Università degli Studi di Parma e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Al medesimo, inoltre, possono essere conferite deleghe da parte del Rettore per funzioni nell'ambito della Sanità che le disposizioni vigenti attribuiscono alla sua figura.

Art. 38

Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata dalla legislazione vigente e da apposito regolamento di Ateneo.

TITOLO VIII

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 39

Disposizioni generali

1. L'Università persegue la sua autonomia attraverso l'emanazione dello Statuto, dei relativi regolamenti di attuazione e di altri regolamenti che si rendessero necessari per realizzare le sue finalità istituzionali.
2. I regolamenti di Ateneo sono deliberati a maggioranza assoluta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi dello Statuto. I regolamenti devono essere proposti nella loro interezza ad entrambi gli Organi. I regolamenti sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore, salvo che non sia diversamente disposto, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito informatico dell'Università.
3. Il Regolamento generale di Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di elezione degli Organi, è deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione sentiti, per le parti di loro competenza il Consiglio degli studenti e il Consiglio del personale tecnico amministrativo.
4. Il Regolamento didattico di Ateneo che disciplina l'ordinamento dei Corsi di Studio e delle eventuali altre attività formative, è deliberato dal Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche, sentito il Consiglio degli studenti previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri di afferenza dei Corsi di Studio ai dipartimenti.
6. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilità, l'attività gestionale e negoziale che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università, nel rispetto dei principi relativi al bilancio unico di Ateneo, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Il regolamento può individuare anche forme autonome di gestione e ne fissa le norme relative.
7. Il Regolamento degli studenti è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio degli Studenti.
8. I regolamenti e gli accordi riguardanti il personale tecnico amministrativo sono deliberati e approvati come prescritto dalla normativa vigente.
9. Il Regolamento in materia di attività svolte dal personale nell'ambito dei rapporti con terzi è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole del Senato Accademico.
10. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, per i settori di loro competenza, possono proporre ulteriori regolamenti richiedendone parere all'altro organo.

Art. 40

Regolamenti delle strutture

1. I regolamenti che disciplinano il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e dei Centri di servizio sono proposti dalle strutture stesse ed approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, il Rettore, con atto motivato e su conforme delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, può chiedere alla struttura che lo abbia proposto il riesame del regolamento.
3. Nel caso di ulteriore non condivisione del dispositivo regolamentare da parte di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, esso viene riformulato e deliberato dal Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, sempre secondo le rispettive competenze.
4. I regolamenti sono emanati dal Rettore ed entrano in vigore, salvo che non sia diversamente disposto, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito informatico dell'Ateneo.

Art. 41

Codice etico

1. Il Codice etico dell'Università determina i valori fondamentali della comunità universitaria ed è volto a promuovere il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, ivi compresi quelli derivanti dalla partecipazione agli organi, e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità universitaria. Le infrazioni del Codice da parte dei componenti la comunità universitaria, diverse ed ulteriori rispetto alle tipologie di infrazioni disciplinari attualmente vigenti per i medesimi soggetti, e per le quali continuano a trovare applicazione le relative specifiche disposizioni di legge, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità:
 - a) richiamo riservato
 - b) richiamo con pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.
2. Sulla comminazione di tali sanzioni decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico.
3. Il Codice etico, approvato dal Senato Accademico con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, è emanato con decreto del Rettore.

TITOLO IX

NORME FINALI

Art. 42

Incompatibilità

1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e

al Consiglio di Amministrazione e per i Direttori di dipartimento limitatamente allo stesso Senato. E' fatto altresì divieto di essere componente di altri Organi Statutari dell'Università, salvo che del Consiglio di dipartimento, del Consiglio di Corso di Laurea, del Consiglio della Scuola, del Consiglio di Scuola di Specializzazione e dei Consigli relativi ad altre attività didattiche.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico non possono ricoprire il ruolo di Direttore di Scuole di Specializzazione. Non possono rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali, telematiche. E' fatto divieto di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'Anvur.

Art. 43

Norme per il funzionamento degli Organi

1. La mancata designazione o elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei membri non designati o non eletti sia superiore alla metà dei componenti dell'organo.
2. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina le modalità di funzionamento degli organi collegiali.
3. Il numero dei rappresentanti elettivi degli studenti che entrano a far parte degli organi non è vincolato al numero dei votanti nelle rispettive elezioni.

Art. 44

Norme di attuazione

1. Lo Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è, altresì, pubblicato sul sito informatico di Ateneo.
2. Le norme di attuazione dello Statuto sono demandate al Regolamento generale di Ateneo, agli altri regolamenti previsti dallo Statuto e ai regolamenti che si rendessero necessari per il migliore perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti.
4. Per tutto quanto non specificato nello Statuto e nei regolamenti si applicano le norme disciplinanti profili dell'ordinamento universitario che non contrastino con lo Statuto e con i regolamenti.

Art. 45

Revisione dello Statuto

1. La revisione e le modifiche dello Statuto sono proposte dal Senato Accademico e dallo stesso deliberate, con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Entrambi gli organi devono assumere tali deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 46

Norme di richiamo

Ai fini del presente Statuto, quando non diversamente specificato, si intendono:

- per professori di ruolo: i professori di prima e seconda fascia;
- per decano: il professore di prima fascia con maggiore anzianità accademica nel ruolo;
- per docenti: i professori di ruolo e i ricercatori;
- per ricercatori: i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato e gli assistenti di ruolo ad esaurimento;
- per personale: i docenti e il personale tecnico e amministrativo;
- per personale tecnico e amministrativo: i dipendenti tecnico amministrativi assunti a tempo indeterminato;
- per dirigenti : i dirigenti dell'Ateneo di Parma;

- per studenti: gli iscritti ai Corsi di Studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	
RPA	
DELIBERAZIONE	BLOCCO DELLE CLASSI E DEGLI SCATTI STIPENDIALI DEI DOCENTI UNIVERSITARI
DATA	19.10.2015

529/17818 BLOCCO DELLE CLASSI E DEGLI SCATTI STIPENDIALI DEI DOCENTI UNIVERSITARI

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

- di chiedere al Governo che la prossima Legge di Stabilità, oltre a invertire la prolungata politica di tagli ai fondi per l'Università e finanziare adeguatamente il rinnovo contrattuale del personale tecnico-amministrativo, preveda lo sblocco e il contestuale finanziamento degli scatti stipendiali della Docenza universitaria nei modi già stabiliti dalla L. 240/2010;
- di chiedere alla CRUI di farsi promotrice di una azione coordinata presso il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca volta a perseguire l'obiettivo di cui sopra.

Tale delibera per motivi di urgenza è letta e approvata seduta stante.